

**Emendamenti al disegno di legge A.C. 4110 di conversione del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

Testo del decreto legge 193/2016	Emendamento	Testo emendato
<p>Art. 1 comma 9:            9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.</p>	<p>1- quinto alinea dopo “e con la garanzia della posizione giuridica <b>”cassare “ed”, inserire la virgola e dopo “economica”</b> inserire <b>“e previdenziale”</b>.</p> <p><u>Motivazione dell'emendamento:</u>            In questo alinea manca qualsiasi riferimento e garanzia sulla posizione previdenziale maturata dal personale al momento del trasferimento al nuovo ente pubblico economico.</p> <p>2- sesto alinea <b>cassare “previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità”</b>.</p> <p><u>Motivazione dell'emendamento:</u>  <i>La previsione del “previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze...” è in completa antitesi con il dettato del primo comma dell'articolo 2112 del codice civile la cui applicazione viene riconosciuta dallo stesso decreto.</i></p>	<p>Art. 1 comma 9:            9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile. A tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, identificato con il protocollo del settore della riscossione del 28.02.2008, il cui rinnovo é in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 1 comma 9:</p>	<p>3- ottavo alinea <b>cassare “ primo</b></p>	

**Emendamenti al disegno di legge A.C. 4110 di conversione del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

Art. 1 comma 9:	<p><b>e terzo comma”</b> dopo “ A tale personale si applica l’art.2112 del codice civile.”</p> <p><u>Motivazione dell’emendamento:</u></p> <p><i>Prevedere l’applicazione integrale dell’articolo 2112 del codice civile è affermare certezza del diritto; l’applicazione solo parziale di esso, così come prevista nel testo del decreto legge 193/2016, significherebbe sancire una discriminazione per il personale del Gruppo Equitalia rispetto alla normativa generale riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda dettata dal codice civile.</i></p>	
-----------------	---	--

**Emendamenti al disegno di legge A.C. 4110 di conversione del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

Art.1 comma 11:	<p>4- inserire nono alinea: <i>A tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, identificato con il protocollo del settore della riscossione del 28.02.2008, il cui rinnovo é in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</i></p> <p><u>Motivazione dell'emendamento:</u></p> <p><i>E' necessario che venga portato a termine il rinnovo del contratto collettivo nazionale in corso garantendo la continuità del regime contrattuale. Si evidenzia infatti che anche il settore della riscossione è stato interessato dall'applicazione della legge 122/2010. Tale legge ha impedito il naturale rinnovo del contratto collettivo nazionale (siglato il 9 aprile 2008) ovvero il recepimento dei relativi adeguamenti economici così come riconosciuti al settore storicamente di riferimento e l'adeguamento della parte normativa alle mutate esigenze dovute alle modifiche legislative ed al conseguente mutamento dei processi lavorativi.</i></p>	Art.1 comma 11:
-----------------	--	-----------------

## Emendamenti al disegno di legge A.C. 4110 di conversione del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

<p>Entro la data di cui al comma 1:</p> <p>a) l'agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia SpA, detenute ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n.203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; a seguito di tale acquisto ed in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino a tale data;</p> <p>b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A, detenute da Equitalia SpA, sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze;</p>	<p>5- Comma 11 lettera b secondo alinea, dopo “, le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A.” <b>inserire “sono cedute a titolo gratuito all’agenzia delle Entrate”;</b></p> <p><u>Motivazione dell'emendamento:</u></p> <p><i>Nel 2008 viene costituita nel Gruppo la società Equitalia Giustizia S.p.A. con lo scopo di razionalizzare e velocizzare i processi di lavorazioni delle somme amministrate dal “sistema giustizia” attraverso l'efficientamento dei processi operativi e la riduzione dei tempi di lavorazione, possibile solo grazie all'integrazione con i processi, i sistemi informativi e le basi dati del Gruppo Equitalia. Questa sinergia ha permesso la realizzazione di economie di scala che hanno consentito l'aumento della gestione e riscossione dei crediti di giustizia, oltre la liberazione di risorse da dedicare ad attività istituzionali. I dati sono incontrovertibili: attraverso questa attività è stato riscosso dal Gruppo Equitalia un importo pari ad oltre 75 milioni di euro (+11%) e riversato un miliardo di euro tra “anticipazioni” di somme sequestrate e confische.</i></p>	<p>Entro la data di cui al comma 1:</p> <p>a) l'agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia SpA, detenute ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n.203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; a seguito di tale acquisto ed in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino a tale data;</p> <p>b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A, detenute da Equitalia SpA, sono cedute a titolo gratuito al all'agenzia delle Entrate;</p>
---	--	---

**Emendamenti al disegno di legge A.C. 4110 di conversione del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

	<p><u>Motivazione dell'emendamento (riforma della forma pensionistica):</u> E' necessario riformare il Fondo speciale di categoria trasformando l'attuale sistema previdenziale a prestazione definita e ripartizione in un sistema a contribuzione definita ed a capitalizzazione dei contributi versati secondo i principi dettati dalla normativa previdenziale vigente ed applicati nell'ambito del sistema previdenziale generale. A tal riguardo si evidenzia che, dal gennaio 2012, giace presso il Ministero del Lavoro un progetto di trasformazione e razionalizzazione di tale Fondo integrativo condiviso fra le parti (Organizzazioni Sindacali ed Equitalia). Tale progetto non comporta maggiori oneri né per le parti sociali né per la finanza pubblica, ed è supportato da una approfondita relazione tecnica predisposta dall'INPS su richiesta del Ministero stesso, ed inoltrata ai medesimi uffici nell'aprile dell'anno successivo. Tale riforma avrebbe impatto neutro sulla contabilità generale a differenza di un mancato adeguamento che certamente porterebbe all'obbligo da parte dell'INPS al rimborso dei contributi versati secondo quanto disposto dall'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni.</p>	<p><b>Art. 1-bis (Riforma della forma pensionistica)</b> <b>Entro il 30 giugno 2017 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal Gruppo Equitalia di cui al comma 9 del presente decreto così come prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.</b></p>
--	---	--

**Emendamenti al disegno di legge A.C. 4110 di conversione del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

--	--	--